



Imposta federale diretta

Berna, 31 gennaio 2005
DB-434.3 /434.4 / BUJ

Alle amministrazioni cantonali
dell'imposta federale diretta

Tassi d'interesse e deduzioni 2006 ai fini dell'imposta federale diretta Compensazione degli effetti della progressione a freddo per il sistema praenumerando

1. Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per l'anno civile 2006

Con la modifica del 21 ottobre 2005 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha deciso di mantenere i tassi d'interesse per l'anno civile 2006 immutati in confronto all'anno precedente. Questi sono dunque pari a:

- Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati 1.0 %
- Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire 3.5 %

2. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a); periodo fiscale 2006

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP. Questo importo limite superiore e i contributi massimi deducibili per il pilastro 3a decorrenti non subiscono nessuna modifica al 1° gennaio 2006. Come per l'anno precedente, le deduzioni massime ammontano quindi per l'anno fiscale 2006 a:

- Deduzioni massime per i contribuenti con 2° pilastro CHF 6'192
- Deduzioni massime per i contribuenti senza 2° pilastro CHF 30'960

Queste deduzioni massime rappresentano anche i limiti di versamento. Non è inoltre ammesso alcun arrotondamento dei montanti di versamento.

3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali; periodo fiscale 2006

Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per il periodo fiscale 2006. Con la modifica del 23 settembre 2005 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (allegato 2), il Dipartimento federale delle finanze ha prolungato, per il periodo fiscale 2006, la validità dei montanti fissati per gli anni di calcolo 2001 a 2005 (vedi lettera-circolare del 27 gennaio 2005).

4. Quote per la valutazione dei proventi in natura; periodo fiscale 2006

Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per il periodo fiscale 2006 come per i periodi fiscali 2001 a 2005, sono applicabili i promemoria N1/2001 per gli indipendenti, N2/2001 per i dipendenti e NL1/2001 per l'agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002).

5. Compensazione degli effetti della progressione a freddo; tariffe praenumerando determinanti per l'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'art. 38 LIFD

Sulla base del 2° capoverso degli articoli 39 e 215 LIFD, gli effetti della progressione a freddo vanno compensati quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo (INC) è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della legge summenzionata o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice in vigore un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

Per il sistema postnumerando, una compensazione degli effetti della progressione a freddo è stata fissata sulla base dell'indice di dicembre 2004 con effetto dal periodo fiscale 2006 (vedi lettera-circolare del 18 maggio 2005). Per l'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38 LIFD vanno applicate le tariffe praenumerando indicate all'articolo 36 LIFD. Per il sistema praenumerando, le condizioni necessarie per una compensazione non sono state soddisfatte nel dicembre 2004. Anche per questo sistema è determinante l'indice in vigore un anno prima dell'inizio del periodo fiscale. A fine dicembre 2005, l'indice raggiungeva 154.6 punti (base dicembre 1982 = 100) ovvero un aumento di 8.6 % in confronto all'ultimo adattamento (dicembre 1995, indice 142.3 punti). Una compensazione degli effetti della progressione a freddo avverrà dunque per le tariffe praenumerando a partire dal 1° gennaio 2007.

Vi informeremo dei dettagli di questa modifica in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio federale.

DIVISIONE ISPETTORATO



Daniel Emch

Allegati:

1. Modifica del 21 ottobre 2005 dell'appendice all'ordinanza del 10.12.1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2005 5027)
2. Modifica del 23 settembre 2005 dell'appendice all'ordinanza del 10.02.1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RU 2005 4815)

**Ordinanza
sulla scadenza e gli interessi
nell'imposta federale diretta**

allegato 1

Modifica del 21 ottobre 2005

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2006, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
2006	3,5	1,0
2005 ³	3,5	1,0
2004 ⁴	3,5	1,0
2003 ⁵	4,0	1,5
2002 ⁶	4,0	1,5
2001 ⁷	4,5	2,0
2000 ⁸	4,0	1,5
1999 ⁹	4,0	1,5

¹ RS **642.124**

² La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ Modifica del 2 nov. 2004, RU **2004** 4621

⁴ Modifica del 19 nov. 2003, RU **2003** 4287

⁵ Modifica del 19 nov. 2002, RU **2002** 4055

⁶ Modifica del 28 nov. 2001, RU **2001** 3088

⁷ Modifica del 27 nov. 2000, RU **2000** 2862

⁸ Modifica del 26 nov. 1999, RU **1999** 3136

⁹ Modifica del 3 nov. 1998, RU **1998** 2724

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
1998 ¹⁰	5,0	2,0
1997 ¹¹	5,0	2,0
1996 ¹²	5,0	2,5
1995 ¹³	5,0	3,5

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

21 ottobre 2005

Dipartimento federale delle finan-
ze:

Hans-Rudolf Merz

¹⁰ Modifica dell'8 dic. 1997, RU **1997** 3015
¹¹ Modifica del 4 dic. 1996, RU **1996** 3430
¹² Modifica del 7 dic. 1995, RU **1995** 5460
¹³ Modifica del 29 nov. 1994, RU **1994** 2786

**Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta**

allegato 2

Modifica del 23 settembre 2005

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'appendice dell'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta è modificata conformemente alla versione qui annessa:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 settembre 2005

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

¹ RS 642.118.1

Appendice
(art. 3)

Le deduzioni forfetarie secondo l'art. 3 ammontano per l'anno di calcolo 2006 a:

Spese di trasporto del veicolo privato (art. 5 cpv. 3)		Fr.
– bicicletta, ciclomotore, motoleggera ²	l'anno	700.—
– motocicletta ³	il km ⁴	–.40
– automobile	il km ⁴	–.65
Spese supplementari per pasti		
a. <i>Per i pasti presi fuori casa,</i> <i>rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno</i> (art. 6 cpv. 1 e 2)		
– deduzione intera	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	14.— 3000.—
– mezza deduzione	per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno	7.— 1500.—
b. <i>Per soggiorno fuori domicilio</i> (art. 9 cpv. 2)		
– deduzione intera	al giorno l'anno	28.— 6000.—
– deduzione parziale ⁵	al giorno l'anno	21.— 4500.—
Altre spese professionali (art. 7 cpv. 1)		
	3 % del salario netto, minimo l'anno massimo l'anno	1900.— 3800.—
Professione accessoria occasionale (art. 10)		
	20 % del reddito netto, minimo l'anno massimo l'anno	700.— 2200.—

² Cilindrata fino a 50 cm³, targa di controllo su fondo giallo.

³ Cilindrata oltre 50 cm³, targa di controllo su fondo bianco.

⁴ È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfetarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

⁵ La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.